



Tribunale di Bologna



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna**



**Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Bologna**



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Camera Penale di Bologna

UDIENZE PENALI CON RITO DIRETTISSIMO IN VIDEOCONFERENZA
- artt. 23, commi 4 e 5, D.L. n° 137/2020 e 146 bis disp. att. c.p.p.-

Protocollo di intesa

tra

Tribunale Ordinario di Bologna

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna

Ordine degli Avvocati di Bologna

Camera Penale di Bologna

Visto l'art. 23 D.L. n. 137/2020 contenente disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visti in particolare

il comma 3 del citato art. 23 che prevede la possibilità di celebrare i processi penali a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, co. 3, codice di procedura penale,

il comma 4 che prevede che la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, in stato di custodia cautelare, arrestate (o fermate) sia assicurata, ove possibile, mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia e che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 146 bis, co. 3, 4 e 5, disp. att. c.p.p.;

il comma 5 secondo il quale:

le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal P.M., dalle parti private e dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti

da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia;

lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

va data tempestiva comunicazione ai difensori, al P.M. e agli altri soggetti interessati del giorno, ora e modalità di collegamento;

la persona arrestata o fermata e il difensore, anche in caso di custodia in uno dei luoghi indicati dall'art. 284, co. 1, c.p.p., possono partecipare all'udienza di convalida da remoto dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la video conferenza, quando disponibile;

l'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, di quelle con le quali accerta l'identità dei partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale ai sensi dell'art. 137, co. 2, c.p.p. o di vistarlo ex art. 483, co. 1, c.p.p.;

Visto il D.P.C.M. del 3/11/2020;

Visto l'art. 3 del decreto del Direttore Generale della D.G.S.I.A. del 20/03/2020 che individua nell'applicativo Teams il programma avente le caratteristiche di sicurezza informatica necessarie per lo svolgimento delle udienze da remoto;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato ai dirigenti degli uffici di adottare i provvedimenti previsti dalla norma "*attraverso procedure partecipate, idonee a coinvolgere...l'avvocatura ed il personale amministrativo*" (cfr. punto n. 1);

Considerato che con la medesima delibera il Consiglio Superiore della Magistratura ha incentivato il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi la "*modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie*";

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "*predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.*";

Considerato che nelle ulteriori linee guida approvate con recente delibera plenaria del 4/11/2020, il C.S.M. ha raccomandato ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari di inviare i magistrati nei casi previsti dalla legge a disporre lo svolgimento dell'udienza da remoto (tramite gli applicativi messi a disposizione dalla D.G.S.I.A.), al fine della riduzione di forme di contatto personale che favoriscano il propagarsi dell'epidemia, e a promuovere per le stesse finalità la stipula di appositi protocolli con i Consigli dell'Ordine degli avvocati locali per individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo;

Considerato che gli Uffici Giudiziari di Bologna hanno positivamente sperimentato nel periodo marzo-maggio del corrente anno gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "*modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto*";

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 *bis* citato, comma 5);

Ribadito che le modalità di svolgimento dell'udienza come disciplinate dal presente protocollo sono da considerarsi assolutamente straordinarie, giustificate dalla eccezionale situazione di rischio sanitario che sta coinvolgendo il territorio nazionale, dovendosi necessariamente ristabilire le ordinarie modalità di celebrazione del rito direttissimo non appena superata l'emergenza epidemiologica.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Alle udienze di convalida dell'arresto dinanzi al Giudice del dibattimento ai sensi dell'art. 558 c.p.p., si procederà in videoconferenza ai sensi dell'art. 23, co. 4 e 5, d.l. n. 137/2020.

2. A tale scopo, viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura.

In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.

3. Deve essere garantita al difensore la facoltà di essere presente nel luogo da cui l'arrestato parteciperà all'udienza da remoto. A tal fine la polizia giudiziaria procedente indica al difensore il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto.

4. Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo e-mail al quale dovranno essere trasmessi gli atti; sarà possibile indicare a tale scopo anche solo un indirizzo di posta elettronica ordinaria (non PEC).

5. La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore – ove possibile – il nominativo e il recapito di un familiare del detenuto.

6. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

7. Il difensore, al momento dell'avviso dell'intervenuto arresto, comunicherà se intende partecipare all'udienza presso il luogo di custodia a fianco al suo assistito ovvero a distanza mediante collegamento telematico ovvero presso la postazione che verrà allestita in Tribunale, non appena la stessa sarà operativa. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione a distanza.

Se il difensore opti per partecipare all'udienza presso il luogo di custodia dell'assistito, sarà garantita l'osservanza delle vigenti prescrizioni di ordine sanitario per prevenire il rischio di contagio.

8. Al difensore che presenzia da remoto all'udienza di convalida e al contestuale giudizio direttissimo, mediante collegamento in videoconferenza, a seguito di invito da parte del Giudice che procede, sarà garantita la possibilità di colloqui difensivi riservati a distanza attraverso l'attivazione di un contatto da parte della polizia giudiziaria, anche mediante la presenza di un interprete (ove necessario).

9. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero di turno (*nome.cognome@giustizia.it*) il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando per ogni arrestato il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato, il luogo e l'indirizzo mail da cui si collegheranno le forze dell'ordine e le altre parti per il collegamento a distanza e quant'altro indicato in apposito modulo di trasmissione degli atti ai fini dello svolgimento dell'udienza a distanza che, d'intesa con il Tribunale, verrà diffuso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna;

10. La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a caricare gli atti in formato PDF sul "Portale NDR", nel campo riservato agli atti urgenti.

11. La Segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà mediante importazione dal "Portale NDR" ovvero, qualora non possibile, mediante l'Ufficio Centrale Penale, all'iscrizione, alla formazione del fascicolo digitale (comprendente la copia della copertina con numero RGNR ed il decreto di comparizione all'udienza sottoscritto e scansionato) e alla sua trasmissione per via telematica alla Cancelleria dell'Ufficio Direttissime, nonché contestualmente all'Avvocato attraverso l'indirizzo e-mail dallo stesso indicato.

Al fine di consentire l'organizzazione dei collegamenti da remoto per tenere l'udienza in videoaudiocollegamento, anche in relazione all'eventuale necessità dell'intervento di un interprete, la Segreteria del Pubblico Ministero di turno uscente comunicherà telefonicamente o a mezzo mail, entro le ore 9.00, anche prima della trasmissione degli atti, alla Cancelleria dell'Ufficio Direttissime le informazioni essenziali concernenti il numero degli arrestati, il luogo dove sono custoditi, la necessità o meno dell'interprete.

12. La Segreteria del Pubblico Ministero di Turno comunicherà alla Cancelleria dell'Ufficio Direttissime i riferimenti necessari per attivare il collegamento col Pubblico Ministero d'udienza. Trasmetterà inoltre al magistrato di Turno il fascicolo telematico, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale. La celebrazione dell'udienza non sarà pertanto condizionata dalla successiva trasmissione del fascicolo cartaceo.

13. Stabilito il collegamento con i diversi soggetti processuali interessati all'udienza (Pubblico Ministero, polizia giudiziaria, imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata da COVID-19 a norma dell'art. 23, comma 4 e 5, D.L. n. 137/2020.

Nel caso in cui il difensore non opti per la partecipazione nel luogo in cui si trova l'assistito e salve ragioni di sicurezza o tecniche, si raccomanda che il personale di PG che ha eseguito l'arresto non sia fisicamente presente nella stanza dove si trova l'arrestato per il collegamento a distanza.

Qualora il difensore o l'imputato ne facciano richiesta, il Giudice - convalidato l'arresto ed instaurato il giudizio direttissimo - acquisirà il consenso delle parti alla prosecuzione dell'udienza e, in caso di sospensione del processo per richiesta di termine a difesa, delle successive fino alla pronuncia della sentenza con partecipazione a distanza, secondo le modalità indicate nel presente protocollo.

14. Nel caso occorra la nomina di un interprete, questi presenzierà ordinariamente nel luogo ove si trova l'arrestato, nell'osservanza delle vigenti prescrizioni sanitarie per evitare il rischio di contagio. A tal fine, gli arrestati per i quali sia necessario nominare l'interprete saranno condotti dalla P.G. operante presso i principali comandi delle forze di Polizia giudiziaria di Bologna, dandone comunicazione ai sensi dei precedenti artt. 3 e 9.

Sarà, in ogni caso, assicurato un collegamento dell'interprete con l'arrestato e le altre parti. Il difensore e l'arrestato potranno a loro volta consultarsi riservatamente a mezzo telefono, ai sensi dell'art. 146 *bis* comma 4 disp. att. c.p.p.

15. La partecipazione all'udienza da remoto non consente di derogare all'obbligo di indossare la toga.

16. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti con l'assistito.

L'udienza verrà videoregistrata mediante l'apposita funzione della piattaforma Teams. La registrazione verrà tempestivamente riversata su DVD e, su richiesta delle parti o se disposta dal giudice, trascritta.

17. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

18. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti e produrre documenti mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

19. Le date delle udienze di prosecuzione nei confronti di imputati sottoposti a misura cautelare che non chiedano si proceda immediatamente al giudizio direttissimo o che dovranno essere ugualmente fissate per altre ragioni, verranno comunicate di volta in volta nel corso delle udienze o tramite gli ordinari sistemi di notifica.

20. A causa della indisponibilità di aule adeguate e della impossibilità di svolgere tali incombeni nella casa Circondariale di Bologna nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, le udienze di convalida dell'arresto, del fermo e gli interrogatori di garanzia – anche per rogatoria ex art. 294 c. 5 c.p.p. - con indagati sottoposti alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere, avranno luogo mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore

generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, nella specie la piattaforma Teams.

La Cancelleria, scansionato il fascicolo in formato PDF non modificabile, provvederà a trasmetterlo in via telematica - unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di convalida - al difensore all'indirizzo mail in precedenza indicato. Il decreto conterrà altresì l'invito da parte del Giudice a partecipare all'udienza da remoto. Analogo invito conterrà il decreto di fissazione dell'interrogatorio di garanzia.

Nel caso occorra la nomina di un interprete, questi presenzierà presso la postazione appositamente allestita presso il Tribunale.

21. Ricorrendo le medesime situazioni di urgenza indicate al punto 20, fino al trasferimento della Sezione nel nuovo polo penale dell'ex Maternità, le udienze di convalida dei provvedimenti di allontanamento dall'abitazione familiare ex art. 384-*bis* c.p.p. e gli interrogatori di garanzia di indagati sottoposti a misure diverse da quelle della custodia cautelare in carcere saranno tenuti presso il Comando di P.G. più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto o, se libero, sarà autorizzato a recarvisi per celebrare l'udienza di convalida o essere sottoposto ad interrogatorio da remoto.

In questo caso difensore comunicherà se intende partecipare all'udienza presso la predetta postazione a fianco del suo assistito o dal proprio studio.

Il difensore ha peraltro facoltà di chiedere che l'interrogatorio di garanzia sia svolto con la presenza dell'assistito dal proprio studio professionale.

Tale facoltà - da esercitarsi previa comunicazione all'indirizzo mail che comparirà nell'avviso di fissazione - potrà essere esercitata al più tardi entro giorno antecedente la fissazione dell'incombente; qualora tuttavia il decreto di fissazione dell'interrogatorio sia stato notificato al difensore il giorno prima dell'interrogatorio, egli potrà esercitare la predetta facoltà entro l'orario di ufficio dello stesso giorno in cui ha ricevuto la notifica.

Resta salvo il diritto del difensore di accedere alla cancelleria per la consultazione e l'estrazione di copia degli atti depositati ex art. 293 c. 3 c.p.p. laddove questi - avuto riguardo alle dimensioni del fascicolo, compatibili con la possibilità di un invio telematico - non siano già stati trasmessi al difensore unitamente al decreto di fissazione dell'interrogatorio.

Nel caso in cui occorra la nomina di un interprete, questi presenzierà ordinariamente nel luogo ove si trova l'arrestato, nell'osservanza delle vigenti prescrizioni sanitarie per evitare il rischio di contagio o, se l'indagato partecipi all'udienza o all'interrogatorio dallo studio del proprio difensore, da postazione appositamente allestita presso il Tribunale, ovvero, qualora il difensore acconsenta, presso lo studio di quest'ultimo.

22. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei precedenti punti 8, 13, 16, 17, 18.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal 23 novembre 2020 onde consentire alle parti convenute di predisporre la massima diffusione, e sino al 31/01/2021, salvo proroghe legate al protrarsi dell'emergenza o al differimento del trasferimento del Polo penale alla ex maternità che saranno comunicate con successivo provvedimento.


Le parti si impegnano a convenire la modifica del funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Vengono indicati, quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo, il dott. Domenico Pasquariello e il dott. Pier Luigi di Bari, il dott. Domenico Panza e il dott. Marco Proietti (Tribunale), il dott. Nicola Scalabrini (Procura della Repubblica), l'Avv. Elisabetta d'Errico (Consiglio dell'Ordine Forense) e l'Avv. Francesco Antonio Maisano (Camera Penale).

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio Giudiziario, al Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, al Prefetto di Bologna, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di Bologna, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, al Comandante della Polizia Municipale di Bologna ed agli altri reparti, al Comandante della Polizia Penitenziaria di Bologna ed uffici di polizia giudiziaria aventi sede nel territorio del circondario di Bologna, nonché al C.I.S.I.A. di Milano.

Bologna, 18 NOV, 2020


Il Presidente del Tribunale



Il Procuratore della Repubblica



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine



Il Presidente della Camera Penale

